Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 18 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI n. 2675.

Istituzione di 20 borse di studio a favore degli studenti iscritti presso la Facoltà di magistero della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2140, che istituisce la Facoltà di magistero presso la Regia università di Torino;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Presso la Facoltà di magistero della Regia università di Torino sono istituite venti borse di studio di annue L. 1200 ciascuna.

Le borse sono conferite con le norme che regolano l'assegnazione delle analoghe borse istituite presso le Facoltà di magistero delle Regie università di Firenze, Messina e Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 82. — MANCINI.

LEGGE 14 gennaio 1938-XVI, n. 154.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513, che assegna compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513, che assegna compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1938-XVI, n. 155.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, recante norme per le promozioni a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, recante norme per le promozioni a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1938-XVI, n. 156.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1938-XVI, n. 157.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV - 1941-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1938-XVI, n. 158.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1938-XVI, n. 159.

Iscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato di due sommergibili di piccola crociera denominati « Uarsheich » e « Uebi-Scebeli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I due sommergibili di piccola crociera costruiti dalla Società Tosi (Cantiere di Taranto) sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di « Uarsheich » e « Uebi-Scebeli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 67. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 marzo 1938-XVI.

Autorizzazione alle Casse di risparmio ed ai Monti di pegni di 1ª categoria ad effettuare operazioni di riporto e di anticipazioni sulle Obbligazioni dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e dell'Istituto Mobiliare Italiano e sui Buoni fruttiferi del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto l'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Interministeriale 10 maggio 1931, che approva l'elenco dei titoli sui quali viene consentito alle Casse di risparmio ed ai Monti di pegni di 1ª categoria di compiere operazioni di riporto e di anticipazioni;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerata la opportunità di autorizzare le aziende su accennate a compiere operazioni di riporto e di anticipazioni anche su altri titoli;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 5 febbraio 1938-XVI;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' consentito alle Casse di risparmio ed ai Monti di pegni di 1ª categoria di effettuare operazioni di riporto e di anticipazioni anche sui seguenti titoli:

1) Obbligazioni emesse dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

2) Obbligazioni emesse dall'Istituto Mobiliare Italiano;

3) Buoni Fruttiferi del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(1017)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 marzo 1938-XVI.

Modificazione dell'art. 37 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del R decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, concernente l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Veduto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, nonchè le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 37, comma 4°, del decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, è così modificato:

« L'Istituto speciale è tenuto a fornire le notizie risultanti dallo schedario circa le operazioni a favore dei nominativi e dei fondi che verranno indicati, sia agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario e alle aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sia ai proprietari dei fondi ed agli acquirenti delle scorte e dei prodotti sottoposti a privilegio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(1018)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 marzo 1938-XVI.

Nomina di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli articoli 36 e 63 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

I signori comm. dott. Alberto Angiolillo e barone commendatore dott. Salvatore Tucci sono nominati sindaci effettivi della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, per il biennio 1938-1939. I signori conte cav. Alfredo Salimei e cav. rag. Enea Fabrizi sono nominati sindaci supplenti della Banca stessa per l'anzidetto periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(1008)

DECRETO DEL DUCE 9 marzo 1938-XVI.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 2023, con cui è istituito in Roma un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » e ne è approvato lo statuto relativo;

Visto l'art. 6 dello statuto predetto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » è costituito come segue:

San Martino Valperga conte avv. Enrico, senatore del Regno;
Oppo prof. Cipriano Efisio, deputato al Parlamento;
Bologna Domenico;
Giglioli dott. Giulio Quirino, deputato al Parlamento;
Gentiloni Silveri ing. Stefano;
Ciarlantini Franco, deputato al Parlamento;
Caravale dott. Erasmo;
Geisser Celesia di Vegliasco dott. Andrea;
Amato prof. Orazio, deputato al Parlamento.

Sono attribuite le funzioni di presidente dell'Ente al conte avv. Enrico San Martino Valperga, senatore del Regno, e di segretario generale dell'Ente stesso al prof. Cipriano Efisio Oppo, deputato al Parlamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(1045)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 febbraio 1938-XVI.

Nomina dell'on. prof. Gino Arias a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1938-XVI con il quale il dott. Gino Miniati, membro della detta Corporazione in rappresentanza dei dipendenti da aziende bancarie, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina dell'on. prof. Gino Arias a membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da aziende bancarie, in sostituzione del dott. Gino Miniati;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. prof. Gino Arias è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei dipendenti da aziende bancarie, in sostituzione del dott. Gino Miniati.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(925)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1938-XVI.

Norme per l'impiego di glucosio denaturato nella preparazione dei gluconati di calcio e di magnesio ad uso farmaceutico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42;

Riconosciuta l'opportunità di ammettere alle agevolezze previste dal suindicato decreto-legge l'impiego del glucosio denaturato per la preparazione di taluni gluconati ad uso farmaceutico;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei gluconati di calcio e di magnesio è ammessa a godere delle agevolezze fiscali concesse al glucosio denaturato.

Art. 2.

Il glucosio, che dovrà pervenire in cauzione dalla fabbrica allo stabilimento ammesso all'impiego agevolato, ove non venga subito denaturato e posto in lavorazione, sotto vigilanza fiscale, sarà custodito in apposito magazzino fiduciario o immesso in recipienti debitamente suggellati dagli agenti dell'Amministrazione.

Art. 3.

La denaturazione del glucosio, da servire all'industria anzidetta, sarà effettuata con l'aggiunta di bromo liquido in proporzione non inferiore al mezzo per cento ed anche il glucosio denaturato, ove non sia subito posto in lavorazione, dovrà essere custodito nei modi di cui al precedente art. 2.

Gli stabilimenti che usufruiranno dell'agevolezza dovranno tenere un registro di carico e scarico sul quale annoteranno i movimenti del glucosio e saranno assoggettati alla vigilanza permanente a loro spese.

Art. 4.

Gli Uffici tecnici erariali prescriveranno le ulteriori cautele che ritenessero opportune per impedire eventuali abusi a danno dell'Erario.

Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1046)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che nella seduta del 12 marzo 1938-XVI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via delle Mercede, da adibire ad uffici postali-telegrafici.

(1050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Turchia in materia di contingenti.

Addì 13 ottobre 1937-8 gennaio 1938 e 15 ottobre 1937-8 gennaio 1938, sono stati effettuati in Ankara fra il Ministro turco degli affari esteri ed il Regio Ambasciatore in quella Capitale due scambi di Note in materia di contingenti.

Gli scambi di Note sono del seguente tenore:

IL MINISTERO TURCO DEGLI AFFARI ESTERI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA IN ANKARA.

Ankara, le 13 octobre 1937.

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant à la Note datée du 16 juillet 1937 sub n. 1281 de l'Ambassade Royale d'Italie j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que vu l'octroi à l'importation turque en Italie pour le Gouvernement Royal des contingents supplémentaires ci-dessous indiqués:

N. du Tarif italien	Marchandises	Contingents supplémentaires Lit.
24	Oeufs de volailles	4.500.000
33	Poissons frais	3.000.000
69	Graines n. d.	2.500.000
84 b)	Raisins secs	400.000
117	Semences oléagineuses	2.500.000
124 a) 2	Huile de poissons	600.000
181	Coton brut	12.000.000
549	Emeri	500.000
654 b)	Gomme adragante	400.000
ex 784	Vallonée.	500.000
805	Peaux crues pas bonnes pour fourrures	6.000.000
ex 951	Chiffons de laine	400.000
ex 951	Chiffons de papiers	400.000
246	Cocons secs de vers à soie. . .	3.000.000
778 bis	Opium	200.000

Le Gouvernement de la République turque a décidé de faire bénéficier les importations italiennes en Turquie sans restriction aucune du décret n. 2/5605 du 20 novembre 1936 sur le régime général d'importation conformément aux dispositions de l'article provisoire du décret du 13 juillet 1937 sub n. 2/7005, sur le nouveau régime d'importation.

Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, de vouloir bien m'accuser réception de cette lettre et de considérer cette échange de lettres comme une confirmation de l'accord intervenu entre nos deux Gouvernements à ce sujet.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

F.to NUMAN MENEMENCIOGLU.

L'AMBASCIATA D'ITALIA IN ANKARA AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Ankara, le 8 janvier 1938.

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre suivante adréssée par Votre Excellence à Son Excellence l'Ambassadeur d'Italie, Monsieur Carlo Galli, en date du 13 octobre 1937 sub n. 22109/104:

« *Monsieur l'Ambassadeur,*

Me référant à la Note datée du 16 juillet 1937 sub n. 1281 de l'Ambassade Royale d'Italie j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que vu l'octroi à l'importation turque en Italie pour le Gouvernement Royal des contingents supplémentaires ci-dessous indiqués:

N. du Tarif italien	Marchandises	Contingents supplémentaires Lit.
24	Oeufs de volailles	4.500.000
33	Poissons frais	3.000.000
69	Graines n. d.	2.500.000
84 b)	Raisins secs	400.000
117	Semences oléagineuses	2.500.000
124 a) 2	Huile de poissons	600.000
181	Coton brut	12.000.000
549	Emeri	500.000
654 b)	Gomme adragante	400.000
ex 784	Vallonée.	500.000
805	Peaux crues pas bonnes pour fourrures	6.000.000
ex 951	Chiffons de laine	400.000
ex 951	Chiffons de papiers	400.000
246	Cocons secs de vers à soie. . .	3.000.000
778 bis	Opium	200.000

Le Gouvernement de la Republique turque a décidé de faire bénéficier les importations italiennes en Turquie sans restriction aucune du décret n. 2/5605 du 20 novembre 1936 sur le régime général d'importation conformément aux dispositions de l'article provisoire du décret du 13 juillet 1937 sub n. 2/7005, sur le nouveau régime d'importation.

Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, de vouloir bien m'accuser réception de cette lettre et de considérer cette échange de lettres comme une confirmation de l'accord intervenu entre nos deux Gouvernements à ce sujet.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération ».

Le Gouvernement Royal étant d'accord sur ce qui précede, j'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien considérer cet échange de lettres come une confirmation de l'accord intervenu entre le Gouvernement turc et le Gouvernement italien à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma plus haute considération.

F.to CARLO GALLI.

IL MINISTERO TURCO DEGLI AFFARI ESTERI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA IN ANKARA.

Ankara, le 15 octobre 1937.

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant à la note datée du 28 août 1937 sub n. 1552 de l'Ambassade Royale d'Italie j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement de la République a décidé d'admettre à l'importation en Turquie:

1. D'un lot de papier à sigarettes, d'un montant de dollars 197.352 à livrer à la Direction des Monopoles par la firme M. L. Bennahmias d'Istanbul.

2. D'un moteur Diesel d'une valeur de lires 160.000 vendu à la firme Haci Ahmet Zade Mehmet Kazim d'Istanbul par la firme Gian Giacomo Jogna de la même ville.

contre l'autorisation à accorder par le Gouvernement Royal à l'importation en Italie des contingents suivants:

Raisin sec	Lit.	300.000
Semi oléagineux	»	700.000
Coton	»	3.000.000
Total . . .	Lit.	4.000.000

Le paiement de ces échanges commerciaux sera effectué par voie de clearing.

Au cas où le Gouvernement Royal persisterait dans sa proposition faisant l'objet de la Note susmentionnée je serai obligé à Votre Excellence de vouloir bien m'accuser réception de cette lettre et de considérer cette échange de lettres comme une confirmation de l'accord intervenu entre les deux Gouvernements à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

NEBIL BATI.

L'AMBASCIATA D'ITALIA IN ANKARA
AL MINISTERO TURCO DEGLI AFFARI ESTERI.

Ankara, le 8 janvier 1937.

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre suivante adressée par Monsieur le Sécrétaire Général a. i. de Votre Honorable Ministère à Son Excellence l'Ambassadeur d'Italie, Monsieur Carlo Galli, en date du 15 octobre 1937 sub n. 22295/106:

« *Monsieur l'Ambassadeur,*

Me référant à la note datée du 28 août 1937 sub n. 1552 de l'Ambassade Royale d'Italie j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement de la République a décidé d'admettre à l'importation en Turquie:

1. D'un lot de papier à sigarettes, d'un montant de dollars 197.352 à livrer à la Direction des Monopoles par la firme M. L. Bennahmias d'Istanbul,

2. D'un moteur Diesel d'une valeur de lires 160.000 vendu à la firme Naci Ahmet Zade Mehmet Kazin d'Istanbul par la firme Gian Giacomo Jogna de la même ville,

contre l'autorisation à accorder par le Gouvernement Royal à l'importation en Italie des contingents suivants:

Raisin sec	Lit.	300.000
Semi oléagineux	»	700.000
Coton	»	3.000.000
Total	Lit.	4.000.000

Le payement de ces échanges commerciaux sera effèctué par voie de clearing.

Au cas où le Gouvérnement Royal persisterait dans sa proposition faisant l'objet de la Note susmentionnée je serais obligé à Votre Excellence de vouloir bien m'accuser réception de cette lettre et de considérer cet échange de lettres comme une confirmation de l'accord intervenu entre les deux Gouvernements à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération ».

Le Gouvernement Royal étant d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien considérer cet échange de lettres comme une confirmation de l'accord intervenu entre le Gouvernement turc et le Gouvernement italien à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma plus haute considération.

F.to CARLO GALLI.

(1033)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLA EDILIZIA E DELLE OPERE IGIENICHE.

Comunicato.

Il concorso indetto dal Ministero dei lavori pubblici con bando in data 6 settembre 1937 per la compilazione del progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana è dichiarato di niuno effetto.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(1040)

Diario delle prove scritte del concorso a 15 posti di vice segretario.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1938-XVI, reg. 1, foglio 174, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a 15 posti di vice segretario in prova (grado XI, gruppo *A*) nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuto che nel suddetto decreto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista la nota 30 gennaio 1938-XVI, n. 2997-21, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a 15 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI sopracitato, avranno luogo in Roma nei giorni 4, 5, 6 e 7 aprile 1938-XVI.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(1041)

Diario delle prove scritte del concorso a 9 posti di alunno d'ordine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1938-XVI, reg. 1, foglio 172, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a 9 posti di alunno d'ordine in prova (grado XIII gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuto che nel suddetto decreto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista la nota 30 gennaio 1938-XVI, n. 2997-21, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a 9 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, sopracitato, avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 aprile 1938-XVI.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(1042)

Diario delle prove scritte del concorso a 6 posti di aiuto ufficiale idraulico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1938-XVI, reg. 1 foglio 165, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a 6 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (grado 13, gruppo *C*) nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche;

Ritenuto che nel suddetto decreto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista la nota 30 gennaio 1938-XVI, n. 2997-21, della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a 6 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche, di cui al decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, sopracitato, avranno luogo in Roma nei giorni 11, 12 e 13 aprile 1938-XVI.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(1002)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi a 17 posti di vice segretario, a 3 posti di vice ragioniere e a 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dei Regi Provveditorati agli studi, indetti con decreti Ministeriali del 5 gennaio 1938-XVI.

Le prove scritte dei concorsi sopra indicati avranno luogo in Roma, alle ore 8, nei giorni seguenti:

a) concorso a 17 posti di vice segretario: 5, 6 e 7 maggio 1938-XVI;

b) concorso a 3 posti di vice ragioniere: 16, 17 e 18 maggio 1938-XVI;

c) concorso a 30 posti di alunno d'ordine: 24, 25 e 26 aprile 1938-XVI.

Con avviso che sarà inserito nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale verranno indicati i locali in cui gli esami stessi dovranno svolgersi.

(1039)

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Errata-corrige.

Nel decreto prefettizio 27 gennaio 1938-XVI di approvazione della graduatoria del concorso al posto di veterinario direttore del macello comunale di Treviso, pubblicato a pag. 680 della *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 1938-XVI, la firma del prefetto apposta in calce al decreto stesso, erroneamente indicata in « Rebua », deve intendersi rettificata in « Foschi ».

(1056)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto Prefettizio n. 16655 del 31 luglio 1937 relativo all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 13 posti di veterinario condotto nei comuni di questa Provincia;

Visto il decreto prefettizio 31 luglio 1937 n. 34378 col quale fu, tra l'altro, dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale di S. Severino Rota il concorrente dott. Roberto Giudice;

Vista la lettera del podestà del suindicato Comune del 10 gennaio c. a. n. 165 comprovante la mancata accettazione del posto da parte del suindicato dott. Giudice entro il termine di tempo prescritto;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi approvato con R. decreto 22 luglio 1914, n. 281;

Accertato che i concorrenti che seguono nella graduatoria il suindicato dott. Giudice fino al n. 11 sono stati designati per la nomina nelle sedi da ciascuno di essi indicate per ordine di preferenza;

Accertato che il 12° graduato dott. Angelo Cerrato domiciliato nel comune di Montecorvino Rovella indicò nella sua domanda, per ordine di preferenza la condotta di Pontecagnano (che è stata assegnata ad altro concorrente) e quella di S. Severino Rota ora vacante;

Decreta:

Il veterinario dott. Angelo Cerrato è designato per la nomina di titolare della condotta veterinaria comunale di S. Severino Rota in sostituzione del dott. Roberto Giudice rinunciatario.

Salerno, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MANNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto Prefettizio n. 16655 del 31 luglio 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1937 relativo all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 13 posti di veterinario condotto nei Comuni di questa Provincia;

Visto il decreto prefettizio del 14 gennaio 1938 n. 56372 col quale fu designato per la nomina di titolare della condotta veterinaria consorziale con sede in Laviano il concorrente dott. Arrigo Bergamini in sostituzione del precedente designato dott. Enrico Tagliavini, vincitore;

Visto il telegramma del podestà suindicato comune di Laviano del 23 corr. comprovante l'avvenuta rinuncia al posto da parte del suindicato dott. Arrigo Bergamini;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi approvato con R. decreto 22 luglio 1914, n. 281;

Accertato che il concorrente che segue nella graduatoria il suindicato dott. Bergamini è il 18° graduato dott. Domenico Lo Russo domiciliato nel comune di Andria (prov. Bari) che indicò nella domanda, di concorrere a tutti i posti nell'ordine di preferenza indicato nell'avviso di concorso;

Decreta:

Il veterinario dott. Domenico Lo Russo è designato per la nomina di titolare della condotta veterinaria consorziale di Laviano in sostituzione del dott. Arrigo Bergamini rinunciatario.

Salerno, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MANNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto Prefettizio n. 16655 del 31 luglio 1937 relativo all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 13 posti di veterinario condotto nei Comuni di questa Provincia;

Visto il decreto Prefettizio n. 57359 del 10 novembre 1937 col quale fu designato per la nomina di titolare del posto di veterinario comunale di S. Cipriano Picentino il concorrente dott. Carlo Molinari in sostituzione del 2° graduato dott. Bertazzoni deceduto;

Vista la lettera del podestà del suindicato Comune del 19 gennaio 1938, n. 1096, comprovante l'avvenuta rinuncia al posto da parte del suindicato dott. Molinari Carlo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi approvato con R. decreto 22 luglio 1914, n. 281;

Accertato che i concorrenti che seguono nella graduatoria il suindicato dott. Molinari fino al n. 16 sono stati designati per la nomina nelle sedi da ciascuno di essi indicate per ordine di preferenza;

Accertato che il 17° graduato dott. Arrigo Bergamini domiciliato nel comune di Laviano, indicò nella domanda, tra le altre, la condotta comunale di S. Cipriano Picentino;

Decreta:

Il veterinario dott. Arrigo Bergamini è designato per la nomina di titolare della condotta veterinaria comunale di S. Cipriano Picentino in sostituzione del dott. Carlo Molinari rinunciatario.

Salerno, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MANNO.

(1003)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.